

## STATUTO

"AIL PESARO - Sezione autonoma di Pesaro dell'Associazione italiana contro le Leucemie"

### PARTE PRIMA

#### GENERALITA'

##### ARTICOLO 1

###### Denominazione, sede e durata

1/1 - L'associazione ha la denominazione "AIL PESARO - Sezione autonoma di Pesaro dell'Associazione Italiana contro le Leucemie". L'associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di "AIL PESARO" nelle manifestazioni esteriori.

1/2 - L'Associazione ha sede in Pesaro, Via Mameli n.22.

1/3 - L'Associazione ha la durata illimitata, nel tempo può essere sciolta dall'assemblea dei soci (art.19).

##### ARTICOLO 2

###### Scopo

2/1 - L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e ha lo scopo di operare nella Regione Marche per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche sulle leucemie ed altre emopatie maligne e congenite e per l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio -

sanitaria in favore dei leucemici ed altri emopatici delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro, in armonia con le finalità statutarie ed operative della "Associazione Italiana contro le Leucemie" con sede in Roma, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n.ro 481 del 19 settembre 1975 ed iscritta nel Registro delle Persone giuridiche al n.ro 263/75 presso il Tribunale di Roma, qui di seguito denominata per brevità "A.I.L.".

2/2 - A tale scopo l'Associazione può quindi, tra l'altro nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi - anche convenzionandosi (art. 15/g) con Enti pubblici e con privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire - in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per:

a) contribuire agli impegni necessari per l' esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie e altre emopatie;

b) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggior numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie ed altre emopatie;

c) potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio;

e) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti e Istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie ed altre emopatie alla loro importanza sociale e al ruolo che esse rivestono come fronte d'avanguardia nella lotta contro le emopatie;

f) offrire agli Organi Legislativi e di governo della Regione Marche e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

g) collaborare con le Autorità, con gli Istituti ed i servizi dipartimentali universitari e con le altre Istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento, sia dei servizi, strutture ed attrezzature, sia dell'assistenza

sanitaria e di quella sociale, in favore dei leucemici ed altri emopatici e delle loro famiglie;

h) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.

### ARTICOLO 3

#### Soci

3/1 - L'Associazione si compone di soci effettivi e soci aderenti.

3/2 - Sono soci effettivi i soci fondatori ed i soci che hanno versato la quota associativa minima stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Sono soci aderenti tutti coloro che hanno versato una quota associativa inferiore a quella stabilita dall'Assemblea per i soci effettivi.

3/3 - Il socio effettivo o aderente può recedere o essere escluso a norma dell'art. 24 del Codice Civile; di seguito viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa (Art. 6/a e 8/4) entro un mese dal secondo invito scritto rivoltagli; non può ripetere, anche quando non abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati (Art. 4/1/e), nè ha alcun

diritto sul patrimonio dell'Associazione (Artt. 4 e 19), la qualità di socio non è trasmissibile.

3/4 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con votazione a maggioranza qualificata, Presidente onorario o socio effettivo onorario, chi a suo giudizio, abbia acquisito particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo, onorando pertanto l'Associazione con la sua presenza e partecipazione.

#### ARTICOLO 4

##### PATRIMONI E BILANCI

4/1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative versate dai soci (Art. 3/2);
- b) da contributi, oblazioni, liberalità fatte da persone fisiche e/o giuridiche, siano esse finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione, oppure devolute per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, eredità e legati;
- d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi, spese, assegni, premi, canoni, sussidi anche statali, regionali e di Enti pubblici e privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre

iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite dall'Associazione (Art. 2/2);

f) da ogni altra entrata.

4/2 - Tutto il patrimonio è disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento (correnti) ed investimento (in conto capitale) dell'Associazione, ad eccezione di quei beni, che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbono essere alienati (Art. 19/a/b).

4/3 - L'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4/4 - Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei soci entro fine aprile il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata.

Gli utili di gestione, salvo quanto imposto dalla legge, dovranno essere utilizzati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle connesse.

## PARTE SECONDA

### ORDINAMENTO

#### ARTICOLO 5

## Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei soci (artt. 6 e 10)
- 2) Il Consiglio di Amministrazione (artt. 11 e 15)
- 3) Il Collegio dei Revisori (artt. 16 e 17)
- 4) Il Collegio dei Probiviri (art. 18)

### Capo 1 - Assemblea dei soci

#### ARTICOLO 6

##### Competenza assemblea

Sono di competenza dell'assemblea dei soci:

- a) la determinazione della quota associativa annuale, pluriennale vitalizia minima per i soci effettivi e aderenti;
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11);  
l'eventuale, per evitare soluzioni di continuità, nomina tra essi del Presidente dell'Associazione (art. 15/a);
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e del suo Presidente (art. 16);
- d) la nomina, eventuale, del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente (art. 18);
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del programma delle attività (art. 15/b);

f) le modificazioni dello statuto;

g) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art. 19).

## ARTICOLO 7

### Convocazione dell'Assemblea

7/1 - L'assemblea dei soci viene convocata entro il mese di aprile di ogni anno (art. 4/4) e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione (art. 13) o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori (art. 17/c), il Collegio dei Probiviri (art. 18) o almeno un decimo dei soci effettivi (art. 3/2), dal Presidente o da chi ne fa le veci (art. 15/a/b) con avviso contenente l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo, che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1/2) da affiggere all'albo della sede (art. 1/2) e comunicare ai soci effettivi (art. 3/2) per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa.

7/2 - L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

7/3 - Quando vi siano modificazioni dello statuto all'ordine del giorno dell'assemblea, l'avviso deve contenere il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti



giorni prima della data stabilita per l'assemblea in prima convocazione.

## ARTICOLO 8

### Costituzione Assemblea

8/1 - L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a)b)c)d)e)f)

dell'articolo 6 precedente:

- in prima convocazione (art. 7/1) quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi (art. 3/2);

- in seconda convocazione (art. 7/2) qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti (art. 3/2);

b) per le modificazioni statutarie (art. 6/g);

- in prima convocazione (art. 7/1), quando siano presenti almeno due terzi dei soci effettivi (art. 3/2);

- in seconda convocazione (art. 7/2) quando sia presente almeno un terzo dei soci effettivi (art. 3/2);

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (art.

6/b):

- sia in prima, che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci effettivi (art. 10/5).

8/2 - Il socio persona fisica che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può deliberare per iscritto a

rappresentarlo, partecipando e votando un altro socio (art. 3/2), che non sia componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) nei casi previsti dall'art. 10, secondo comma seguente.

8/3 - Il socio soggetto diverso dalla persona fisica può partecipare e votare in persona di chi ne abbia la rappresentanza o la delega a norma di legge e del proprio statuto; può anche delegare un altro socio come al comma precedente.

8/4 - In ogni caso, il socio effettivo (3/2) per partecipare all'Assemblea personalmente o per delega, deve aver versato la quota associativa minima (art. 6/a) per l'anno in corso.

8/5 - Il socio delegato non può rappresentare più di due altri soci effettivi (art. 3/2) e deve consegnare alla Presidenza (art. 9) prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

## ARTICOLO 9

### Presidenza assemblea

9/1 - Assume la presidenza dell'assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione (art. 15/a) o chi ne fa le veci (art. 15/b); in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei soci presenti (art. 8).

9/2 - Il presidente dell'Assemblea nomina il Segretario: di regola nella persona del Segretario di cui all'art. 15 lettera c) seguente; nella persona di un Notaio invece quando siano all'Ordine del Giorno modificazioni statutarie (art. 6/g) o lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6/b e 19).

9/3 - Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine (art. 6/b/c/d) o su altro argomento di sua competenza (art. 6).

#### ARTICOLO 10

##### Deliberazioni Assemblea

10/1 - Ogni socio effettivo (art. 3/2) presente personalmente o per delega (art. 8) ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo (art. 4/4) ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 11) non hanno voto, nè possono rappresentare altri soci (art. 8/2).

10/3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto, anche quanto per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti (art. 8) si allontanino o si astengano dal voto.

10/4 - Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine (art. 6/b/c/d); in caso di parità di voti, si considera eletto:

- Consigliere (art. 11/1) chi sia socio da maggior tempo;
- Revisore (art. 16) o Proviviri (art. 18) il socio con precedenza sul non socio, e tra soci, quello che lo sia da maggior tempo;
- in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Le votazioni per la nomina dei componenti del C.D.A. saranno effettuate a scrutinio segreto.

10/5 - Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione (artt. 6/b e 19) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi (art. 3/2 e 8/c), ai sensi dell'articolo 21 terzo comma del Codice Civile.

10/6 - Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto di regola dal Presidente (art. 9/1) e dal segretario (art. 9/2) dell'assemblea, o quando sia redatto da un Notaio (art. 9/2) dal Presidente dell'Associazione (art. 15/a) e dal Segretario (art. 15/c) "per conformità".

10/7 - Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

## ARTICOLO 11

### Composizione Consiglio

11/1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di quindici soci effettivi (art. 3/2) secondo determinazione dell'Assemblea dei soci (art. 6/b) e scelti tra coloro aventi qualifica di socio effettivo da almeno un triennio al momento della votazione.

Non sono eleggibili i dipendenti dell'associazione assunti con qualsiasi tipo di contratto (tempo definito, indeterminato, a progetto, ecc.).

In considerazione del fatto che l'associazione, ai sensi dell'art.2 del presente statuto, opera nell'interesse di enti e strutture pubbliche socio-sanitarie, provvedendo a proprie spese all'erogazione di servizi, al finanziamento di borse di studio e di attività di ricerca, all'acquisto di attrezzature - con la finalità di migliorarne l'efficienza - allo scopo di evitare possibili conflitti di interesse, stabilisce che possa entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione un solo rappresentante per ciascuno degli enti o strutture pubbliche socio-sanitarie finanziati dall'A.I.L..

---

Nel caso in cui siano presentate richieste di finanziamento da parte degli enti o strutture pubbliche socio-sanitarie di cui

sopra, il rappresentante proponente non potrà partecipare alla deliberazione finale del Consiglio di Amministrazione.

11/2 - Possono partecipare alle sedute di Consiglio persone, anche estranee all'Associazione, aventi particolari competenze su materia oggetto di delibera consiliare, al fine di consentire ai membri del Consiglio una diretta documentazione prima di assumere decisioni che loro competono.

11/3 - I Consiglieri (art. 11/1) durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (art. 4/4) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art. 6/b); prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione presa a maggioranza qualificata dal Consiglio stesso; sono rieleggibili.

11/4 - I consiglieri (art. 11/1) che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari (art. 13) consecutive sono equiparati a dimissionari.

11/5 - Se vengono a mancare uno o più consiglieri (art. 11/1) il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con i nominativi che nell'Assemblea per la nomina del consiglio stesso, abbiano riportato più voci.

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione a maggioranza

qualificata, può inoltre cooptare anche altri nominativi non inclusi nella lista di cui al capoverso precedente.

In questo caso gli stessi non avranno diritto di voto.

11/6 - L'intero Consiglio di Amministrazione cessa dall'Ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri (art. 11/1), gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finchè l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza (art. 7) dai Consiglieri restanti o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori (art. 17/c) abbia ricostituito il Consiglio (art. 6/b).

## ARTICOLO 12

### Convocazione Consiglio

12/1 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente (artt. 6/b e 15/a) o, in di lui mancanza od assenza, da un Vice Presidente (art. 15/b) o, per mandato di uno di loro, dal Segretario (art. 15/c), mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione (art. 1/2) da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione (art. 11) e del Collegio dei Revisori (art. 16) almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente,

mediante telegramma o fonogramma almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori in carica.

12/2 - Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicato nell'ordine del giorno, almeno tre suoi componenti o il Collegio dei Revisori, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

#### ARTICOLO 13

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio

13/1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti (art. 11/1) in carica, questi non possono farsi rappresentare.

13/2 - Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti (art. 11/1) presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.

13/3 - Alle adunanze consiliari assistono di diritto: i Revisori (art. 16) ed il segretario (art. 15/c) che, di regola,



ne redige il verbale.

13/4 - Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

#### ARTICOLO 14

##### Rappresentanza e poteri

14/1 - La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente (art. 15/a) ed al o ai Vicepresidenti (art. 15/b) disgiuntamente tra loro, con facoltà di delegare anche in giudizio e con poteri di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.

14/2 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei soci (art. 6).

14/3 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri al Presidente al o ai Vicepresidenti, ed altri suoi componenti (art. 11/1), individualmente o congiuntamente.

14/4 - Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare

di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del consiglio stesso.

#### ARTICOLO 15

##### Attribuzione Consiglio

Al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente, competono in particolare le seguenti attribuzioni:

15/a - nominare nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea (art. 6/b) il Presidente dell'associazione al quale spetta rappresentare l'Associazione (art. 14/1), convocare e presiedere le assemblee dei soci (artt. 7 e 9) e le adunanze consiliari (artt. 12 e 13), sovrintendere alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere a quanto altro previsto dalla legge o dallo statuto.

15/b - nominare nel proprio seno uno o più Vice Presidenti, i quali coadiuvano il Presidente o nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o, occorrendo, di età, ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o mancanza, con i poteri di rappresentanza (art. 14/1) e quelli delegati (art. 14/3) per l'esercizio delle funzioni attribuite dal

Consiglio a ciascuno di essi.

15/c - Nominare anche al di fuori dei suoi componenti il Segretario dell'Associazione e, ove necessari, il Vice Segretario determinandone le mansioni, i poteri, gli eventuali compensi e la durata dell'incarico, che non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11/3 e 11/6) per: - coadiuvare la Presidenza (art. 15/a/b) nelle operazioni di preparazione, convocazione (artt. 7 e 12), costituzione (artt. 8 e 13), svolgimento (artt. 9 e 13) e verbalizzazione (artt. 10 e 13) delle assemblee dei soci e delle adunanze consiliari; curare la tenuta del libro delle assemblee (art. 10/6), del libro del Consiglio (art. 13/4), dello schedario dei soci (art. 3), del protocollo della corrispondenza, degli atti dell'Associazione.

15/d - Nominare anche al di fuori dei suoi componenti, il Tesoriere dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vice tesoriere, determinandone i poteri (Art. 14) e gli eventuali compensi (art. 11/3) e la durata non può superare quella del Consiglio stesso (artt. 11/311/6), per coadiuvare la Presidenza (art.15/a/b) nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate (art. 4/1), di acquisto dei beni, opere, merci e servizi; di impegno e liquidazione dei pagamenti di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei

bilanci (artt. 4/4 e 15/2); curare la tenuta degli inventari, del giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed alle altre relative ai movimenti finanziari ed alle variazioni patrimoniali.

15/e - Nominare Presidente onorario e soci effettivi onorari (art. 3/4).

15/f - Deliberare il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per:

la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci (art. 4/4) e l'espletamento del servizio di cassa, questo ultimo affidato, di regola ad una banca designata dal Consiglio di Amministrazione.

15/g - Stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni (artt. 2/2 - 11/2 - 16/2), anche di carattere economico-finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni possibile atto od operazione finanziaria mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria od utile per il proseguimento dello scopo dell'Associazione (art. 2/1) con facoltà di delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione.

15/h - Presentare all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo (art. 4/4), corredato da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del bilancio, nonchè i programmi e le attività allo studio in corso e realizzati.

15/i - Acquistare beni immobili, accettare donazioni ed eredità, conseguire legati.

15/l - Istituire, regolare e sciogliere organi consuntivi e operativi, Comitati, Commissioni anche permanenti e con la partecipazione di non soci (art. 3/1) che propongono iniziative e programmi di lavoro, ne curino lo svolgimento, ne verificano i risultati.

15/m - Assumere e dimettere dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico, nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.

15/n - Predisporre annualmente il bilancio preventivo di massima per la gestione economica dell'Associazione.

### Capo III - Collegio dei Revisori

#### ARTICOLO 16

##### Composizione Collegio Revisori

16/1 - Il Collegio dei revisori è composto da tre persone anche

non socie (art.10/a) nominate dall'Assemblea dei soci (art.6/c), delle quali una con funzioni di Presidente, scelte di preferenza tra persone con esperienza in materia contabile e finanziaria.

16/2 - Possono fare parte del Collegio, in soprannumero, una persona designata dall'A.I.L. (art.2/1) ed una persona o due persone designate a norma di legge o di particolari convenzioni.

16/3 - I revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (art.4/4) del periodo ed alle nuove nomine assembleari (art.6/c); svolgono le loro funzioni gratuitamente, salvo diversa deliberazione consiliare, sono rieleggibili.

16/4 - In mancanza, per qualsiasi motivo, di deliberazione assembleare, provvede in riguardo l'organo amministratore dell'A.I.L.(art.2/1).

## ARTICOLO 17

### Competenza Collegio Revisori

Al Collegio dei revisori compete:

17/a - Controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e

dei regolamenti (art.15/f), l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio (art. 4/4) alle risultanze contabili.

17/b - presentare all'assemblea dei soci (art.6/c) una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo - contabile ed economico finanziario.

17/c - provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci (artt. 7/1 e 11/6) ed il Consiglio di Amministrazione (Art. 12/2), ad approvare le delibere di sostituzione di cui all'articolo 11/5 ed a quanto altro previsto di competenza del Collegio dello statuto.

#### Capo IV Collegio dei Probiviri

##### ARTICOLO 18

###### Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

18/1 - L'Assemblea dei soci ove e quando lo ritenga può nominare (6/d) il Collegio dei Probiviri composto da tre persone anche non socie (art.10/4), nominandone fra esse il Presidente.

18/2 - I Probiviri durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente, sono rieleggibili.

18/3 - Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza

giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli soci, tra questi e gli Organi dell'associazione tra l'associazione e l'A.I.L. (art.2/1), su richiesta scritta, motivata e tempestiva degli interessati ed esperire ogni tentativo di amichevole composizione.

### PARTE TERZA

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 19

##### Scioglimento ed estinzione

19/1 - L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'assemblea dei soci (artt. 1/3 e 6/b), convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8/c, con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 9/2 e 10/5 precedenti.

19/2 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio, a sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio dell'organizzazione, dopo esaurita la liquidazione, in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai



fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

19/3 - In mancanza per qualsiasi motivo di deliberazione assembleare provvede in riguardo l'organo amministratore dell'A.I.L. (art. 2/1).

#### ARTICOLO 20

##### Rinvio

Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali, nè fini di lucro o speculativi.